

Dott. GIACOMO PARISI
NOTARO

Via Consolata, 1 - CEVA
Tel. E Fax: 0174 - 701319

Repertorio Numero 258.839 -----Numero di Fascicolo 10.189 ==

===== **VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA** =====

REGISTRATO

===== della Società "**ALTA LINGA SERVIZI S.P.A. (A.LSE)**", =====

in Mondovì

===== con sede in **Bossolasco, Via Umberto I, N. 1** =====

- addì 17/5/07

- al Numero 653

===== **REPUBBLICA ITALIANA** =====


Serie

A

Addì nove del mese di maggio dell'anno duemilasette, in Bossolasco, nei locali siti alla
Via Umberto I, civico numero uno, in una sala al piano primo, alle ore diciotto (h.18).

===== 9 maggio 2007 =====

Avanti di me **DOTTOR GIACOMO PARISI NOTARO** in Ceva, iscritto nel Collegio dei
Distretti Notarili Riuniti di Cuneo, Alba Mondovì e Saluzzo, è personalmente
comparso il signor: =====



VIAZZI MARIO, nato a Trezzo Tinella il giorno 10 dicembre 1954, residente ivi in Via
Naranzana 36, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società: =====

"**ALTA LINGA SERVIZI S.P.A. (A.LSE)**", con sede in Bossolasco, Via Umberto I, n.
1, capitale sociale di Euro 1.007.499,90 deliberato e sottoscritto, e versato per euro
858.249,93, iscritta alla C.C.I.A.A. di Cuneo ai numeri: di Registro Imprese e
medesimo numero di Codice Fiscale 02537750040 e al numero 215865 di R.E.A., =====

Detto signor comparente, cittadino italiano, della cui identità di persona lo Notaro sono
certo, mi dichiara che trovasi qui riunita in questo luogo, giorno ed ora, ai sensi dello
statuto sociale, l'assemblea straordinaria dei soci della predetta società per deliberare
sul seguente =====

===== **ordine del giorno** =====

1. Modifica dell'Art. 1 dello Statuto Sociale relativamente alla possibilità di essere soci
di Alta Langa Servizi S.p.A. =====

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi del vigente statuto sociale, il

comparente, il quale mi richiede di verbalizzare le deliberazioni che sono per essere

assunte dall'Assemblea dei Soci della detta società. =====

Ed aderendo io Notaro alla fattami richiesta, faccio constare col presente verbale di quanto segue: =====

il Presidente previamente constatata e dà atto: =====

- che l'Assemblea è convocata per questo giorno luogo ed ora, in prima ed unica convocazione, mediante avviso spedito con Raccomandata con Ricevuta di Ritorno a tutti i soci; =====

- che l'assemblea è qui riunita a termini di legge, essendo presenti i soci portatori di azioni da euro 0,51 nominali, rappresentanti il 91,97% del capitale sociale, come risulta dall'elenco contenente i nominativi dei soci con le eventuali deleghe, che sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea verrà conservato negli atti della società; detto elenco analitico verrà trascritto insieme al verbale nel Libro delle Adunanze delle Assemblee, con conseguente possibilità di esercizio del diritto dei soci; =====

- che sono presenti, oltre ad esso comparente Presidente, i Consiglieri Veronese Lorenzo, e Manfredi Maurizio; =====

- che per il Collegio Sindacale sono presenti i signori: =====

il Presidente Pagni dottor Emilio, assenti giustificati i componenti il Collegio; =====

- che tutti i presenti dichiarano di pienamente conoscere ed accettare, senza riserva alcuna, gli argomenti posti all'ordine del giorno. =====

Iniziando lo svolgimento dell'ordine del giorno il Presidente illustra i motivi pratici e di legge che rendono opportuno modificare l'articolo 1) del vigente testo dello Statuto Sociale, relativamente ai requisiti richiesti per essere socio della Società "Alta Langa Servizi S.p.A.", secondo la nuova formulazione dell'articolo 1), quale modificato oggi, e secondo gli accordi previamente intervenuti tra i soci. =====

Dopo di che viene aperta la discussione e, dopo esauriente trattazione, il Presidente

pone in votazione la proposta come sopra formulata e l'Assemblea presa notizia del

nuovo testo di Statuto, all'unanimità, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, =

===== delibera =====

a) di modificare l'articolo 1.) secondo il seguente nuovo testo: =====

===== "Articolo 1 =====

===== Denominazione sociale =====

E' costituita, ai sensi dell'art. 22, co. 3, lettera e) della legge 8.06.1990 n. 142, e s.m.l.

una società per azioni con la denominazione: "Alta Langa Servizi S.p.a. (A.L.S.E.)". ==

Della società possono essere soci: =====

- le Comunità Montane "Alta Langa" e "Langa delle Valli"; =====

- i Comuni facenti parte delle Comunità Montane stesse, e gli altri Enti Locali che

affidino servizi alla società; =====

- società od imprese che abbiano specifici requisiti di competenza e finalità

statutarie nella erogazione dei servizi oggetto della società." =====

b) di adottare il testo definitivo di statuto sociale nella nuova formulazione qui ora

approvata e che predisposto dalla società e nella stesura comprensiva della

sopradetta intervenuta modifica si allega al presente atto sotto la lettera "A", previa

lettura da me Notaro datane al comparente in Assemblea. =====

L'Assemblea infine delega espressamente il legale rappresentante della Società ad

apportare al presente verbale ed all'allegato statuto, tutte le modifiche, aggiunte o

soppressioni purchè costituenti limitate variazioni che fossero eventualmente richieste

in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese. =====

Le spese del presente verbale e conseguenti tutte sono a carico della Società. =====

Null'altro essendosi da deliberare l'assemblea viene sciolta quando sono le ore diciotto

e minuti quaranta. =====

E richiesto, lo Notaro ho ricevuto il presente Verbale del quale ho dato lettura al
comparente il quale su mio interpello lo riconosce conforme alla sua volontà ed al
vero e pertanto meco Notaro lo sottoscrive e nell'allegato "A". =====

===== Consta
quest'atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia nei modi di legge ed in parte scritto
di mio proprio pugno, di un foglio reso bollato del quale occupa facciate quattro. ==

ALL'ORIGINALE FIRMATO: VIAZZI MARIO - GIACOMO PARISI NOTARO =====



ALLEGATO "A" AL ASCICOLO 10.189

STATUTO DELLA SOCIETA' PER AZIONI

"ALTA LANGA SERVIZI S.p.a."

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO DELLA SOCIETA'

Articolo 1

Denominazione sociale

E' costituita, ai sensi dell'art. 22, co. 3, lettera e) della legge 8.06.1990 n. 142, e s.m.i. una società per azioni con la denominazione: "Alta Langa Servizi S.p.a (A.L.S.E.)".

Della società possono essere soci:

- le Comunità Montane "Alta Langa" e "Langa delle Valli";
- i Comuni facenti parte delle Comunità Montane stesse, e gli altri Enti Locali che affidino servizi alla società;
- società od imprese che abbiano specifici requisiti di competenza e finalità statutarie nella erogazione dei servizi oggetto della società.

Articolo 2

Sede sociale

1. La società ha sede legale nel comune di Bossolasco (CN).
2. La società ha facoltà di istituire sedi secondarie, rappresentanze e stabilimenti.

Articolo 3

Durata della Società

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2030 ma potrà essere prorogata, come pure anticipata, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 4

Servizi affidati dai Comuni

1. La società ha per oggetto:
 - a) la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, comprendente la raccolta, il recupero, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; la gestione di discariche controllate e di impianti a tecnologia complessa, nonché la raccolta, anche differenziata, di ogni altro tipo di rifiuto di competenza dei Comuni, lo spazzamento di strade e aree pubbliche;
 - b) la gestione degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici;
 - c) la gestione delle aree verdi, delle aree attrezzate, dell'arredo urbano;
 - d) la gestione dei servizi cimiteriali;
 - e) la gestione strade e viabilità urbana ed extraurbana.
2. La società potrà svolgere l'attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi, anche tramite la gestione in appalto o concessione, nonché l'acquisto, la costruzione e manutenzione di impianti:
 - a) nel settore del gas metano per uso civile o industriale mediante il

- trattamento, l'accumulo o la distribuzione;
- b) nel settore idrico integrato mediante la captazione, il sollevamento, il trasporto, il trattamento e la distribuzione di acqua potabile e per usi diversi, nonché la raccolta, il collettamento e la depurazione di acque di scarico;
- c) nel settore degli impianti elettrici o elettronici, di riscaldamento, idrici, idrosanitari e a gas mediante l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento, la gestione e la manutenzione degli stessi, con particolare riferimento alla gestione calore;
- d) nel settore della fornitura di servizi di comunicazione elettronica.

Articolo 5

Altre attività rientranti nell'oggetto sociale

1. La società può gestire in concessione od in altra forma - oltre a quelli indicati dall'art. 4 - altri servizi pubblici affidati, nelle forme di legge, dalle Comunità Montane, dai Comuni soci o da altri Enti, tra cui prestazioni di servizi in ambito amministrativo, finanziario e tecnico per l'attuazione di servizi associati.
Rientrano tra i servizi che possono essere svolti dalla società:
i servizi di carattere ecologico, ambientale, territoriale;
i servizi attinenti la pianificazione ed il controllo territoriale degli Enti locali proprietari.
2. La società può altresì provvedere allo smaltimento dei rifiuti speciali, compresi quelli ospedalieri, alla produzione e distribuzione di energia e calore nei limiti ammessi dalle leggi vigenti.
3. La società può provvedere alla progettazione ed alla realizzazione delle opere relative ai servizi ad essa affidati, prestare consulenza tecnica, amministrativa e tributaria.
4. La società può inoltre assumere in affitto aziende di carattere pubblico o privato o rami di esse; partecipazioni in aziende o società connesse, affini o complementari con il presente oggetto sociale.
5. Per lo svolgimento delle attività sociali la società può avvalersi, nel rispetto delle norme di legge, dell'opera dei soci aventi particolari specializzazioni od idonee attrezzature.
6. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, delle aree verdi e delle aree attrezzate la società si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione di cittadini e delle loro associazioni.
7. La società può costituire garanzie ipotecarie, avalli e fidejussioni per terzi a favore di istituti di credito o di Enti pubblici o privati; può compiere in proprio o per mandato ogni operazione finanziaria attiva o passiva, può stipulare contratti di locazione finanziaria, di leasing finanziari ed operativi, anche immobiliari, di lease back, con o senza l'acquisto o la vendita dei beni oggetto dei contratti stessi.
8. La società ha la facoltà di acquisire fondi presso i soci sia mediante finanziamenti a titolo di prestito mutuo o mutuo nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, sia con versamenti in conto capitale.

9. Sono tassativamente escluse le operazioni di raccolta del risparmio e di credito al consumo, nonché tutte quelle vietate dalla presente e futura legislazione.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - QUOTE

Articolo 6


Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di euro 1.007.499,90 (unmilionesettemilaquattrocentonovantanove virgola novanta), suddiviso in numero 1.975.490 azioni da euro 0,51 (zerovirgolacinquantuno) cadauna.
2. Una quota non inferiore al 60% del capitale sociale è riservata ai soci pubblici di cui all'art. 1).

Articolo 7

Azioni

1. Almeno il 60% del capitale sarà da sottoscrivere dagli Enti indicati all'articolo 6, numero 2.
 2. La società non riconosce altri soci che quelli risultanti dal libro dei soci.
 3. In caso di aumento del capitale sociale o di trasferimento di azioni, i soci hanno diritto di prelazione in proporzione alle azioni possedute. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte di un socio, tale diritto spetta ai restanti soci.
 4. Il socio che intende alienare o comunque trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione azionaria dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'Organo Amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, tra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'Organo Amministrativo entro dieci giorni dal ricevimento della raccomandata comunicherà l'offerta agli altri azionisti, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:
 - a) ogni azionista interessato all'acquisto deve far pervenire all'Organo Amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'Organo Amministrativo;
 - b) la partecipazione azionaria dovrà essere trasferita entro quindici giorni dalla data in cui l'Organo Amministrativo avrà comunicato all'azionista offerente - a mezzo raccomandata da inviarsi entro venti giorni dalla scadenza del termine di cui sub. a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione degli azionisti accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione azionaria offerta e della data e del luogo fissati per il trasferimento.
- Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un azionista, la partecipazione azionaria offerta spetterà agli interessati in proporzione alle azioni da ciascuno di essi detenute.
- Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e



proporzionalmente a favore di quegli azionisti che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione azionaria formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 c.c. Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte. Da tale momento, l'azionista cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel libro dei soci, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella comunicazione.

5. Dovranno in ogni caso rimanere rispettate le proporzioni di cui all'articolo 6, numero 2 e le prescrizioni di cui all'art. 1 del presente statuto.

TITOLO III ASSEMBLEA

Articolo 8

Convocazione dell'Assemblea

Il Consiglio di Amministrazione convoca le assemblee mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso deve essere pubblicato almeno quindici (15) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. In deroga a quanto previsto dal precedente capoverso, la convocazione può avere luogo mediante avviso inviato ai soci, agli amministratori e ai sindaci mediante qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici (15) giorni prima dell'Assemblea. In mancanza delle suddette formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita con la partecipazione dell'intero capitale sociale, qualora tutti gli amministratori e tutti i sindaci siano presenti od informati e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 9

Diritto di intervento

1. Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto. Ogni azionista avente diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare e, in tale caso, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2372 del codice civile.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o di suo impedimento, da altra persona scelta dall'Assemblea seduta in sede.
3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare e far constatare la regolarità della costituzione dell'Assemblea stessa. Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea; in caso di Assemblea straordinaria le funzioni di Segretario vengono assolte da un notaio. Di ogni adunanza viene redatto processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio, e riportato in apposito libro.



Articolo 10

Assemblea ordinaria e straordinaria

1. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o quando lo richiedano particolari esigenze, oltre i termini di legge e comunque entro centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, così come previsto dall'articolo 2364 c.c.; essa è inoltre convocata quando lo ritenga opportuno il Consiglio di Amministrazione e negli altri casi previsti dalla legge.
2. L'Assemblea straordinaria sarà convocata quando lo ritenga necessario il Consiglio di Amministrazione e può essere tenuta anche contemporaneamente all'Assemblea ordinaria.

Articolo 11

Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni

1. Per la validità della costituzione ordinaria dovranno intervenire tanti soci quanti ne occorrono per rappresentare almeno la metà del capitale sociale.
2. L'Assemblea ordinaria delibera con la maggioranza del 51% del capitale sociale presente, salvo quanto indicato al successivo art. 14, numero 2.
3. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita e delibera con la presenza di almeno 2/3 del capitale sociale.

Articolo 12

Presidente dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, da persona designata dagli intervenuti.
2. Il Presidente dell'Assemblea, ove per le funzioni di Segretario non sia prescelto o comunque chiamato un notaio, nominerà un Segretario anche non socio.
3. Il Presidente sceglierà inoltre, se lo crede, due scrutatori tra i soci ed i sindaci.

Art. 13

Assemblea, funzionamento

1. L'Assemblea delibera sugli oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché su quelli che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuno sottoporre al suo esame ed alle sue decisioni.
2. In particolare sono riservati alle deliberazioni dell'Assemblea i seguenti oggetti attinenti la gestione della società:
 - a) Assunzione di nuove attività o servizi connessi a quelli oggetto della società;
 - b) Acquisti o cessioni immobiliari;
 - c) Assunzioni di prestiti a breve o lungo termine superiori a euro 258.228,45;
 - d) Piano programma pluriennale degli investimenti, note revisionali predisposte dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 settembre di ogni

VI. DICEMBRE
anno; _____
e) L'assemblea nomina i componenti il Comitato Consuntivo determinandone il numero. _____

Sulle predette materie l'Assemblea delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino i 2/3 del capitale sociale. _____

TITOLO IV CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 14

Consiglio di Amministrazione: nomine

1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 a 5 membri, anche non soci. _____
2. L'Assemblea ordinaria delibera sul numero dei componenti l'organo amministrativo nei limiti sopra stabiliti e procede all'elezione degli amministratori. _____
3. Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. _____
4. Se nel corso dell'esercizio viene meno la maggioranza dei consiglieri, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione per la ricostruzione dello stesso. _____

Articolo 15

Consiglio di Amministrazione: convocazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudicherà opportuno o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno 1/3 dei suoi membri. _____
2. L'avviso di convocazione viene inviato mediante lettera raccomandata ai consiglieri ed ai sindaci, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione quattro giorni liberi prima del giorno fissato per la riunione del Consiglio, fatti salvi i casi di urgenza nei quali la convocazione comunque motivata, può essere effettuata con telegramma, telefax o posta elettronica, da spedirsi almeno 24 ore prima a ciascun consigliere o sindaco effettivo. _____
3. Anche in mancanza di convocazione sono valide le adunanze a cui assistono la totalità dei consiglieri e dei sindaci effettivi. _____
4. Il Consiglio potrà nominare un Segretario scelto anche al di fuori dei suoi membri. _____

Articolo 16

Deliberazioni

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti. _____
2. Delle riunioni del Consiglio viene redatto il verbale recante la sottoscrizione del Presidente e di altro intervenuto con funzioni di Segretario, anche estraneo alla società, qualora l'assistenza di quest'ultimo sia richiesta da chi presiede la riunione. _____

Articolo 17

Poteri

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società con eccezione delle facoltà che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservate all'Assemblea dei soci.
2. Il Consiglio di Amministrazione ha pertanto facoltà di procedere ad acquisti, permuta ed alienazioni mobiliari, di assumere obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari, nei limiti di quanto indicato dall'articolo 14 numero 2 del presente Statuto, di partecipare ad altre aziende o società costituite o costituenti, di fare operazioni presso il Debito Pubblico e la Cassa Depositi e Prestiti, le Banche, l'Istituto di Emissione ed ogni altro ufficio pubblico o privato; di consentire costituzioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni e rinunce di ipoteche, trascrizioni ed annotamenti di ogni specie, esonerando i Conservatori dei Registri Immobiliari, il Direttore del Debito Pubblico e della Cassa Depositi e Prestiti ed ogni altro Ente pubblico e privato da ogni responsabilità.
3. Delibera altresì sulle azioni giudiziarie anche in sede di cassazione e revocazione; su compromessi e transazioni potrà nominare arbitri amichevoli compositori.
4. L'organo amministrativo può nominare direttori generali, direttori e procuratori speciali, determinandone poteri ed emolumenti.

Articolo 18

Deleghe

Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri un Consigliere Delegato determinando i limiti della delega, ma con esclusione in ogni caso delle attribuzioni non delegabili, ex articolo 2381 c.c.

Articolo 19

Firme

La firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nell'ambito della delega a questo riferita, al Consigliere Delegato.

Articolo 20

Compensi

1. Agli amministratori compete un rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento del mandato.
2. I membri del Consiglio di Amministrazione sono compensati secondo le modalità previste dall'Assemblea dei soci.

Articolo 21

Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti aventi i requisiti di legge, eletti dall'Assemblea che designa, tra gli effettivi, il Presidente.
2. L'Assemblea stabilisce gli emolumenti da corrispondere al Collegio Sindacale.
3. Il Collegio Sindacale è disciplinato dall'articolo 2397 c.c.
4. Il controllo contabile della società può essere esercitato, a discrezione

dell'assemblea dei soci, dal Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 2409 bis C.C. _____

_____ TITOLO V _____

_____ ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO, UTILE _____

_____ Articolo 22 _____

_____ Esercizio sociale _____

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. _____

_____ Articolo 23 _____

_____ Bilancio d'esercizio _____

1. Il bilancio d'esercizio deve essere redatto ogni anno, in conformità alla legge, per essere sottoposto all'Assemblea. _____
2. Gli utili netti, risultanti dal bilancio verranno così ripartiti: _____
 - il 5% (cinque per cento) alla riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; _____
 - una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) dovrà essere reinvestita nelle attività aziendali previste dal presente Statuto; _____
 - il residuo ai soci in proporzione alle rispettive partecipazioni, salvo che l'assemblea che approva il bilancio deliberi particolari e speciali accantonamenti a favore di fondi di riserva straordinaria ovvero altre destinazioni ivi compreso il rinvio in tutto o in parte ai successivi esercizi. _____
3. La distribuzione degli utili verrà effettuata presso la sede della società nel termine che fisserà l'Assemblea. _____
4. Gli utili non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, sono prescritti a favore della società. _____

_____ TITOLO VI _____

_____ SCIoglimento E LIQUIDAZIONE _____

_____ Articolo 24 _____

_____ Liquidazione _____

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione nominando uno o più liquidatori, indicandone le attribuzioni, i poteri ed eventualmente anche i compensi. _____

_____ TITOLO VII _____

_____ CONTROVERSIE, CLAUSOLA ARBITRALE _____

_____ Articolo 25 _____

_____ Collegio arbitrale _____

Qualunque controversia rimettibile in arbitrato insorgente tra i soci, ovvero tra i soci e la società, ivi comprese le controversie relative alla validità di delibere assembleari nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione delle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà devoluta ad un Arbitro Unico. _____

L'Arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Alba su istanza della parte interessata più diligente. _____

_____ Articolo 26 _____

_____ Foro competente _____

Dott. GIACOMO PARISI
NOTARO

Le controversie di cui esposto agli articoli che precedono e qualsiasi controversia avente attinenza con l'attività societaria saranno di esclusiva competenza del Foro di Alba.

Articolo 27

Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre norme di legge vigenti in materia.

Articolo 28

Benefici fiscali

La società intende avvalersi dei benefici fiscali previsti dalle norme vigenti.

ALL'ORIGINALE FIRMATO: VIAZZI MARIO - GIACOMO PARISI
NOTARO.

LA PRESENTE COPIA È CONFORME AL SUO ORIGINALE ED È
RILASCIATA PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE
DALLO STUDIO IN CEVA, LI: 17/5/07

[Handwritten signature]
